SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 145**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

95A3536

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1995, n. 242.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, concernente «Istituzione dell'Ente nazionale per le strade»;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione seconda del 12 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

EMANA

il seguente statuto:

Titolo I

NATURA GIURIDICA, COMPITI ED ORGANI DELL'ENTE

Art. 1.

Natura giuridica e sede

1. L'Ente nazionale per le strade, che mantiene la denominazione ANAS, è un ente pubblico economico ed ha sede in Roma. Esso si articola anche in sedi periferiche individuate dal consiglio ai sensi dell'art. 12.

Art. 2.

Compiti dell'Ente

1. L'Ente attende ai compiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e a quelli previsti dalle leggi vigenti, ponendo in essere tutti gli atti, anche di natura finanziaria, ad essi strumentali, con esclusione di ogni intento speculativo.

2. Gli atti rivolti a reperire mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. Si applicano le disposizioni dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

Art. 3.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

1) il consiglio;

2) l'amministratore;

3) il collegio dei revisori.

2. È causa d'incompatibilità con le cariche di amministratore, di componente del consiglio e del collegio dei revisori:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente;

b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con l'Ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'Ente abbia in dette imprese una partecipazione azionaria salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del Ministro dei lavori pubblici.

3. Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente agli organi di cui ai punti 1) e 3) del comma 1 i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

4. Si decade dalle cariche di amministratore, di componente del consiglio o del collegio dei revisori, quando si verifica una delle suindicate cause di incompatibilità.

5. Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilità, nonché alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni dell'amministratore, degli altri componenti del consiglio, dei membri del collegio dei revisori. È fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministro dei lavori pubblici gli incarichi ricoperti e le attività svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilità.

6. Ai componenti degli organi si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto e in quanto con esso compatibili.

7. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel campo delle opere pubbliche.

8. L'amministratore può essere revocato per le cause indicate dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Gli altri componenti degli organi possono essere revocati in base alle disposizioni del codice civile applicabili agli organi delle società per azioni.

9. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'ente in misura corrispondente a quelli di altri enti pubblici di analoga dimensione. Per il trattamento previdenziale si applicano le disposizioni generali sulla materia.

Art. 4.
Il consiglio

1. Il consiglio è composto dall'amministratore che lo presiede e da quattro consiglieri nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche.

2. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta.

3. In caso di cessazione dall'incarico di uno o più consiglieri prima della scadenza del quinquennio, si procede alla loro sostituzione con le modalità e secondo i criteri fissati per la nomina. I nuovi consiglieri restano in carica per la residua parte del quinquennio.

Art. 5.
Compiti del consiglio

1. Sono di competenza del consiglio:

a) la predisposizione dello schema di programma annuale di attività dell'Ente da sottoporre al Ministro dei lavori pubblici;

b) l'approvazione degli accordi di programma di cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e le revisioni annuali;

c) la deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

d) l'approvazione dei capitolati generali;

e) l'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi;

f) l'approvazione delle procedure proposte in ordine all'aggiudicazione o affidamento degli appalti di opere di importo superiore al limite di valore in ECU stabilito per l'applicazione della normativa comunitaria, nonché degli appalti di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato; l'approvazione di atti aggiuntivi qualora l'importo del nuovo contratto, a seguito delle intervenute perizie di varianti, superi complessivamente il limite comunitario sopraindicato;

g) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni;

h) l'acquisto e la vendita di beni immobili di valore superiore a 5 miliardi;

i) l'acquisto e la vendita di beni mobili di valore superiore a 500 milioni;

l) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale, nonché la relativa dotazione organica;

m) le proposte per le eventuali modifiche del presente statuto.

2. Il consiglio può esprimersi, in maniera non vincolante, su altri affari ad esso sottoposti dagli altri organi dell'Ente.

Art. 6.
Convocazione del consiglio

1. Il consiglio è convocato dall'amministratore con avviso scritto da recapitare con raccomandata con avviso di ricevimento ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità quarantotto ore prima della riunione. L'avviso contiene il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione può essere effettuato a mezzo telefax con le modalità e i tempi di cui al comma precedente.

3. Il consiglio si reputa regolarmente costituito, anche in mancanza degli avvisi, quando sono intervenuti tutti i consiglieri, i componenti del collegio dei revisori e il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo. In tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Il consiglio è convocato dall'amministratore e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

5. Il consiglio deve essere convocato quando lo richiedono almeno due consiglieri. Ove l'amministratore non vi provveda nel termine di quindici giorni dalla richiesta, è convocato dal presidente del tribunale con le modalità di cui all'art. 2367, secondo comma, del codice civile.

6. Il consiglio si riunisce di regola presso la sede dell'Ente, può essere altresì convocato in altre località del territorio italiano indicate nell'avviso.

7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa nel corso di un anno a due riunioni del consiglio, decade dalla carica.

8. Alle riunioni del consiglio partecipano senza diritto di voto i membri del collegio dei revisori ed il direttore generale. Essi sono informati della convocazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

9. Assiste alle sedute il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e dell'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Lo stesso magistrato è informato della convocazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.
Delibere del consiglio

1. Per la validità delle delibere del consiglio è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto dell'amministratore.

3. Delle delibere del consiglio è redatto verbale a cura del segretario, che è nominato dall'amministratore. Il verbale è sottoscritto dall'amministratore o dalla persona designata a presiedere il consiglio e dal segretario e può essere approvato nel corso della stessa riunione.

4. Il consiglio delibera sulla base delle relazioni dell'amministratore o della persona designata a presiedere il consiglio. Per i provvedimenti a carattere generale attinenti al personale, l'amministratore formula le proposte sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'ambito dell'Ente.

5. L'amministratore cura l'attuazione delle delibere del consiglio, tenendone informato il consiglio stesso.

Art. 8.

L'amministratore

1. L'amministratore dura in carica cinque anni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'amministratore è revocato per gravi inadempienze qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione, per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovuti a ragioni esterne all'azienda, qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili, nonché nei casi in cui ricorra la giusta causa secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile in materia di revoca degli amministratori delle società.

2. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che la legge o il presente statuto non riservano al consiglio. Adotta in casi di necessità e urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima seduta utile. L'amministratore è tenuto ad informare periodicamente il consiglio di amministrazione dell'attività svolta.

3. Nella funzione di organo dell'Ente si applicano all'amministratore le disposizioni del codice civile riguardanti gli amministratori delle società per azioni.

4. Il rapporto dell'amministratore con l'Ente è regolato in base alle norme di diritto privato concernenti il lavoro subordinato dei dirigenti d'azienda.

Art. 9.

Mancanza, assenza o impedimento dell'amministratore

1. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore le sue funzioni sono assunte dal consigliere più anziano nella carica o a parità di anzianità nella carica dal più anziano di età.

2. Durante il periodo di sostituzione possono essere compiuti solo gli atti di gestione corrente. Possono altresì essere compiuti gli atti urgenti ed indifferibili, salvo ratifica da parte dell'amministratore.

3. In caso di mancanza dell'amministratore il consigliere più anziano esplica le funzioni ed esercita le attività di cui ai precedenti commi senza obbligo di ratifica.

Art. 10.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti.

2. Ai revisori si applicano le disposizioni del codice civile riguardanti i sindaci delle società in quanto compatibili.

3. Delle riunioni è redatto verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio dei revisori custodito presso l'Ente.

4. Assiste alle riunioni il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo ex art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 11.

Uffici dirigenziali

1. Nell'ambito della struttura organizzativa sono previsti uffici a livello dirigenziale con rilevanza esterna da individuare con regolamento di organizzazione.

2. Ai dirigenti preposti agli uffici di cui al comma precedente l'amministratore attribuisce, con apposita delega, poteri di gestione e rappresentanza.

3. Non possono costituire oggetto di delega a carattere permanente:

a) gli atti relativi all'assunzione del personale nonché gli atti concernenti i dirigenti;

b) gli atti di importo superiore a lire 300 milioni, per forniture di beni e servizi;

c) gli atti di importo superiore a lire 3 miliardi per l'affidamento dei lavori.

4. In casi di eccezionale urgenza ove fossero assunti provvedimenti eccedenti le deleghe, questi debbono essere ratificati dall'amministratore.

5. L'amministratore può altresì rilasciare anche deleghe aventi ad oggetto singoli atti.

Art. 12.

Uffici centrali e periferici

1. L'Ente è organizzato in uffici centrali ed uffici periferici, che sono costituiti secondo i criteri e le modalità fissate nel regolamento di organizzazione.

2. Possono essere costituiti dall'amministratore, in via temporanea, uffici speciali con competenze determinate.

3. Le competenze di natura amministrativa, legale e tecnica debbono essere organicamente correlate tra di loro per il raggiungimento della massima efficienza.

4. Ai procedimenti posti in essere dall'Ente si applica la disciplina della legge 8 agosto 1990, n. 241. Si applicano altresì all'Ente le norme in materia di lavori pubblici.

Art. 13.

Ufficio di controllo

1. Con il regolamento di organizzazione è istituito un ufficio di controllo interno.

2. All'ufficio di controllo interno è preposto un dirigente ovvero uno dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470.

3. Il direttore dell'ufficio controllo interno riferisce secondo le scadenze fissate dall'amministratore e comunque alla fine di ogni anno solare, proponendo le soluzioni più opportune al fine di migliorare la gestione dell'Ente.

4. Costituiscono compiti dell'ufficio di controllo interno:

a) l'accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività dell'Ente agli obiettivi programmatici, valutando a tal fine comparativamente costi, modi e tempi;

b) la vigilanza sull'attività delle strutture dell'Ente preposte all'attuazione dei programmi approvati dal consiglio nonché sulla rispondenza degli stessi programmi definiti anno per anno in sede di approvazione del bilancio preventivo;

c) la segnalazione all'amministratore dei fatti di rilievo che possono compromettere l'esecuzione dei programmi, formulando adeguate soluzioni;

d) la cooperazione con gli uffici preposti alla programmazione, per la redazione dei programmi.

5. Il controllo della Corte dei conti si svolge a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 14.

Personale

1. La dotazione del personale, sia al centro che in periferia, deve essere tale da assicurare lo svolgimento dei compiti propri dell'Ente sia nell'attività di realizzazione di nuove opere sia nell'attività di vigilanza e manutenzione delle strade in esercizio. L'organico comprende anche unità di progettazione interna che possono svolgere attività di progettazione di opere ovvero di controllo dei progetti realizzati all'esterno.

2. Il personale dell'Ente sia tecnico che amministrativo è inquadrato con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 15.

Fonti di disciplina del rapporto di lavoro

1. In applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo del 26 febbraio 1994, n. 143, il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è disciplinato:

a) dal codice civile - libro V - e dalle leggi speciali che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa;

b) dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dall'amministratore e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente.

2. Il rapporto di impiego del personale dell'Ente, anche dirigenziale, costituito attraverso la stipulazione di un contratto individuale di lavoro, è assoggettato al contratto e alle norme legislative di cui al comma precedente.

3. L'Ente provvede a stipulare contratti di lavoro collettivi aziendali a livello nazionale per il personale dipendente dirigente e non dirigente con le confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente.

4. La contrattazione collettiva decentrata si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 16.

Relazioni sindacali

1. L'Ente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente medesimo concordano protocolli d'intesa, fermo restando la distinzione dei ruoli, aventi per oggetto:

a) diritto di informazione e consultazione su: strategie, obiettivi e prospettive di sviluppo dell'Ente; gestione dei rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro, politica delle risorse umane; innovazioni tecnologiche; situazione economica e finanziaria dell'Ente; politiche di investimento; qualità dell'ambiente di lavoro; funzionamento dei servizi;

b) forme preventive per il componimento di conflitti concernenti l'interpretazione di clausole e norme dei contratti collettivi.

Art. 17.

Comandi

1. Il personale dipendente dell'Ente può essere comandato presso altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, ove richiesto dagli stessi, per periodi di tempo predeterminati.

Titolo III

ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 18.

Mezzi finanziari dell'Ente

1. Costituiscono entrate dell'Ente oltre a quelle espressamente previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, le seguenti:

— il gettito derivante dalle tariffe autostradali gestite direttamente dall'Ente;

— i proventi derivanti dall'attività di consulenza e progettazione, dalla gestione delle partecipazioni nonché dai corrispettivi relativi alle attività di erogazione dei servizi;

— i proventi derivanti dalla concessione del servizio rimozione e soccorso veicoli disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo regolamento di esecuzione;

— i proventi derivanti da canoni e corrispettivi dovuti per concessioni ed autorizzazioni diverse, i corrispettivi derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla dismissione dei beni patrimoniali.

2. Non costituiscono beni dell'Ente le strade ed ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 19.

Scritture contabili dell'Ente

1. L'Ente provvede alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile per le imprese, rispettando le medesime formalità.

Art. 20.

Bilanci dell'Ente

1. Il sistema contabile dell'Ente comprende:

a) lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione dai quali risultino le rimanenze iniziali e finali del patrimonio, corredati da apposita nota integrativa del consiglio;

b) il bilancio preventivo concernente gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata;

c) il bilancio consuntivo concernente gli impegni nonché i pagamenti delle spese e gli accertamenti, nonché le riscossioni delle entrate;

d) la relazione sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilità a cura del collegio dei revisori.

2. Per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal consiglio nei successivi sei mesi.

3. Il collegio dei revisori redige la propria relazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione.

4. L'Ente redige il bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

5. Nel bilancio preventivo le entrate sono identificate secondo la loro natura e le spese sono suddivise in categorie per destinazione.

6. Lo stato patrimoniale, il rendiconto della gestione, i bilanci di cui ai precedenti commi, deliberati dal consiglio devono essere approvati dal Ministro dei lavori pubblici e trasmessi al Ministero del tesoro corredati delle relazioni del collegio dei revisori.

Art. 21.

Vigilanza governativa

1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse dall'amministratore al Ministero vigilante entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione da parte dei soggetti statutariamente deputati secondo quanto previsto dall'art. 7, comma terzo, del presente statuto.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del presente statuto, gli organici del personale, l'organizzazione degli uffici centrali e periferici, nonché l'esercizio delle funzioni sono regolati dalle disposizioni e dagli atti emanati fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, fatti salvi i provvedimenti di urgenza e gli altri provvedimenti a carattere gestionale adottati dall'amministratore straordinario.

2. Gli organi consultivi decadono all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 la gestione dei contratti in corso d'esecuzione segue le procedure contabili in vigore.

4. Il primo esercizio dell'Ente si chiude il 31 dicembre 1995.

5. Il bilancio preventivo per il 1995 è approvato entro sessanta giorni dalla data di insediamento degli organi dell'Ente.

6. Per la gestione del bilancio l'ANAS può avvalersi del sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato nonché delle direzioni provinciali del Tesoro mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 23.

Norme regolamentari

1. I regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale sono approvati dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti su proposta dell'amministratore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I regolamenti di cui al precedente comma devono essere adottati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce la trasformazione dell'Azienda di Stato in Ente.

3. Le delibere del consiglio, di cui al comma 1, devono essere trasmesse ai Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995

SCÀLFARO

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 303

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 143/1994 prevede che: «Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il D.L. 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Detto decreto è stato sostituito dal D.L. 26 maggio 1995, n. 193, il cui art. 9, sostitutivo dell'art. 9 del D.L. n. 88/1995, sopracitato, così recita:

«Art. 9 *(Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS)*. — 1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

2. Sino al termine di cui all'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

3. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

4. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciali e destinate a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo né sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate all'ANAS.

5. Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la Tesoreria centrale dello Stato.

6. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

7. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di infrastrutture autostradali sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di "Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana". A tale direzione generale, costituita da sessanta unità, ivi comprese tre unità di livello dirigenziale, è preposto un dirigente generale. Il quadro *A* della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è incrementato di un posto nella qualifica di dirigente generale e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo; il quadro *B* della stessa tabella è incrementato di due posti nella qualifica di dirigente tecnico. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale. La dotazione organica per la nuova direzione generale è individuata nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pubblici quale risulterà dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alle relative esigenze di personale si provvede mediante procedure di mobilità interna ed esterna».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, recante: «Istituzione dell'Ente nazionale per le strade».

«Art. 2 *(Compiti dell'Ente)*. — 1. L'Ente provvede a:

a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;

d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) costituire e partecipare a società per lo svolgimento all'estero di attività infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;

i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;

l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.

3. L'Ente esercita ogni competenza già attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del medesimo D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143: «2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità, ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione.

3. Il programma di cui al comma 2 è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente.

4. Il Ministro del tesoro può autorizzare, in conformità al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143: «2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico è revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonché qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143:

«Art. 3 (*Finanziamento e programmazione dell'attività*). — 1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, nonché dai canoni di concessioni autostradali, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da altre entrate proprie indicate dallo statuto. I trasferimenti sono stabiliti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, tenendo conto delle entrate dell'Ente. I trasferimenti sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sono erogati all'Ente con le modalità stabilite negli accordi di cui al comma 3. L'Ente non può impegnare né erogare somme eccedenti le entrate.

2-4. (*Omissis*).

5. L'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 2367, secondo comma, del codice civile: «Se gli amministratori, o in loro vece i tecnici, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto dal presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, recante: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria»:

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»: «7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, vedasi in nota all'art. 3.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 252, vedasi in nota all'art. 6.

Nota all'art. 12:

— La legge 8 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» così come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470: «3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione».

— Per il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, vedasi, in nota all'art. 10.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimità o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. *(Omissis)*.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143:

«Art. 10 *(Il personale)*. — 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del codice di procedura civile, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda.

3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196.

4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonché i trasferimenti presso la medesima, di personale proveniente da altre province, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».

— Il libro V del codice civile reca: «Del Lavoro».

Nota all'art. 18:

— Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo codice della strada».

Nota all'art. 20:

— Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile recano norme riguardanti «Il bilancio».

95G0273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1995, n. 243.

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 24 giugno 1995;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni del Presidente della Repubblica non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'art. 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 24 giugno 1995 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0283

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 marzo 1995.

Determinazione dei compensi spettanti ai docenti dei corsi attuati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e ad esperti italiani e stranieri per conferenze e seminari organizzati dall'Istituto stesso.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni, nella legge 30 giugno 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'ISPESL;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concernente il riordinamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro che, all'art. 1, lettera *h)*, prevede tra i compiti dell'Istituto stesso, lo svolgimento di attività didattica, di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, relativo al regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPELS, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della scuola superiore della pubblica amministrazione, nel quale è stabilito che agli istituti e scuole per il personale, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, si estendono in quanto applicabili, le disposizioni relative alle modalità di corresponsione del trattamento economico dei docenti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Rilevata pertanto, la necessità di fissare i compensi da corrispondere ai docenti dei corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento organizzati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, al fine di assicurare il corretto e regolare svolgimento della speciale attività didattica demandata all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro dalla normativa sopra richiamata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 novembre 1989, con il quale sono state modificate le misure dei compensi per le lezioni, esercitazioni e conferenze per le attività didattiche della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai docenti dei corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento attuati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro si applicano le seguenti tariffe orarie:

corsi di formazione e perfezionamento L. 100.000 lorde;

corsi di aggiornamento L. 70.000 lorde.

Agli incaricati delle esercitazioni vengono applicate le seguenti tariffe orarie:

L. 50.000 lorde per i corsi di formazione e perfezionamento;

L. 40.000 lorde per i corsi di aggiornamento.

Art. 2.

Agli esperti italiani e stranieri per conferenze e seminari, di durata non inferiore a due ore, organizzati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, vengono corrisposti i seguenti compensi:

per gli appartenenti alla carriera dei professori universitari ordinari o categorie equiparate L. 400.000 lorde;

per gli appartenenti ad altre categorie professionali L. 325.000 lorde.

Il direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 89.

95A3540

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 1995.

Revoca, con decorrenza immediata, del divieto di fabbricazione e di cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito qualora effettuata dal detentore a fini commerciali, imposto alla società Alive S.r.l., in Liscate.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 791/1977, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della citata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della stessa legge n. 791/1977;

Vista la nota CAMP/pc/A - 734/94 del 22 dicembre 1994 con cui l'Istituto italiano del marchio di qualità IMQ, comunicava l'esito delle relazioni di prova 022/791M e 027/791M per un sistema di alimentazione, datate rispettivamente 14 febbraio 1994 e 14 settembre 1994, attestanti la non conformità ai principi contenuti all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85, con cui si disponeva il divieto, sull'intero territorio nazionale, di fabbricazione e di cessione a qualsiasi titolo, anche gratuita qualora effettuata dal detentore ai fini commerciali, del seguente materiale elettrico:

curve a 90°;

congiunzioni flessibili;

congiunzioni lineari;

congiunzioni lineari senza contatto,

facenti parte del sistema di alimentazione a binario elettrificato, a bassissima tensione di sicurezza per apparecchi di illuminazione, prodotto dalla società Alive S.r.l., via Bruno Buozzi, 6 - 20060 Liscate (Milano), identificato con il riferimento di tipo n. 6.501;

Vista la nota CAMP/pc/A-295/95 del 22 maggio 1995 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ), comunicava di aver effettuato ulteriori controlli su una diversa partita di prodotto, identificato sempre con il codice 6.501, accertandone la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Viste le assicurazioni fornite dalla società Alive S.r.l. con nota 34AR del 21 ottobre 1994 circa il ritiro dal mercato della iniziale partita di materiale elettrico di vecchia produzione;

Considerata quindi l'opportunità di revocare il divieto di cui al decreto 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 85, alla luce dell'esito degli ulteriori accertamenti effettuati dall'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ), attestanti che la società Alive produce il materiale elettrico, già oggetto del precedente rilievo, conformemente al disposto dell'art. 2 della legge n. 791/1977;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata il divieto di fabbricazione e di cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, qualora effettuata dal detentore a fini commerciali, imposto alla società Alive S.r.l., via Bruno Buozzi n. 6 - 20060 Liscate (Milano), in ordine al materiale elettrico indicato all'art. 1 del decreto 29 marzo 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A3601

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 giugno 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 30 maggio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 23 maggio 1995 che hanno disposto per il 30 maggio 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 maggio 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,45 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,91 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 90,10 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 343.632.499.500 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 30 agosto 1995; a L. 712.077.585.500 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 30 novembre 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L. 1.039.332.720.000 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 31 maggio 1996.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,11 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,25 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 88,95 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A3658

DECRETO 21 giugno 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 giugno 1995 è pari a 59.210 miliardi;

Decreta:

Per il 30 giugno 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 settembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di L. 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A3655

DECRETO 21 giugno 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 giugno 1995 è pari a 59.210 miliardi;

Decreta:

Per il 30 giugno 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 dicembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di L. 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A3656

DECRETO 21 giugno 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 giugno 1995 è pari a 59.210 miliardi;

Decreta:

Per il 30 giugno 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 28 giugno 1996 fino al limite massimo in valore nominale di L. 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A3657

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 24 maggio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore aprovato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia, emanato con decreto rettorale 15 dicembre 1992 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1993;

Vista la deliberazione del consiglio accademico in data 13 gennaio 1995, con la quale sono state approvate modifiche allo statuto sopracitato, acquisiti i pareri del comitato di facoltà e del consiglio di amministrazione;

Vista la nota in data 5 aprile 1995, prot. 175/95, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento istruzione universitaria, ha mosso all'Università rilievi di legittimità relativamente a talune di dette modifiche;

Vista la deliberazione del consiglio d'amministrazione in data 16 maggio 1995, con la quale il consiglio d'amministrazione, nell'esprimere parere favorevole in merito all'accoglimento dei rilievi di legittimità mossi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, salvo per il rilievo relativo all'art. 5, comma 2, lettera *l*), ha ritenuto di riformulare tale norma nel testo seguente: «La stipula delle convenzioni e dei contratti concernenti la ricerca e la didattica»;

Vista la conforme deliberazione del consiglio accademico in data 17 maggio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università per stranieri di Perugia è modificato come appresso:

Art. 5 *(Il rettore)*. — 1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge. Egli coordina l'attività di indirizzo degli altri organi dell'Ateneo e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Al rettore sono attribuiti:

a) il compito di convocare, presiedere il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione, e di dare esecuzione ai loro deliberati;

b) la definizione, sentito il consiglio di amministrazione e tenuto conto delle indicazioni programmatiche formulate dal consiglio accademico, degli obiettivi e dei programmi da attuare, con l'indicazione delle priorità, nonché l'emanazione delle conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

c) il compito di garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

d) l'esercizio dell'autorità disciplinare su tutto il personale dell'Università, nei limiti fissati dalla legge;

e) il compito di emanare gli atti inerenti alla funzione di governo;

f) la presentazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle relazioni periodiche previste dalla legge;

g) la nomina del direttore amministrativo su proposta del consiglio di amministrazione;

h) il controllo sull'attività dei dirigenti, mediante verifica dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati, con l'ausilio di apposito nucleo di valutazione da istituirsi con deliberazione del consiglio di amministrazione;

i) l'adozione, in casi straordinari di necessità ed urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio accademico o del consiglio di amministrazione, salva successiva ratifica da parte degli organi citati;

l) la stipula delle convenzioni e dei contratti concernenti la ricerca e la didattica;

m) l'emanazione dello statuto e dei regolamenti dell'Ateneo;

n) la presentazione al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione di una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;

o) l'esercizio di tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia a tempo pieno in seguito a presentazione di candidature ufficiali. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

4. L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

b) dai docenti comandati e incaricati ad esaurimento, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,50;

c) dai ricercatori, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,40;

d) da tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana;

e) da cinque rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

f) da un rappresentante degli studenti per ciascuna delle facoltà attivate.

5. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *d)*, *e)* ed *f)* e le relative procedure di elettorato, nonché gli arrotondamenti all'unità della somma dei voti espressi dai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento e dai ricercatori, sono fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

6. Il collegio elettorale è convocato dal decano dei professori di prima fascia almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore. In caso di anticipata cessazione, la convocazione ha luogo tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivi alla cessazione.

7. L'elezione del rettore ha luogo, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla somma dei voti degli aventi diritto, quale risultante dall'applicazione del precedente comma 4. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti nella terza votazione: risulta eletto il candidato che riporta il numero maggiore di voti e, in caso di parità, il più anziano in ruolo, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

8. Il decano dei professori di prima fascia procede alla proclamazione dell'eletto.

9. Il rettore è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Il rettore nomina, con proprio provvedimento, un pro-rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, il quale collabora con il rettore nello svolgimento della sua attività. Il pro-rettore supplisce il rettore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo.

Art. 6 *(Consiglio accademico)*. — 1. Il consiglio accademico svolge le funzioni di programmazione annuale e pluriennale, di coordinamento e di controllo connesse all'esercizio dell'autonomia universitaria. A tal fine fornisce indicazioni programmatiche al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Università per la preparazione dei rispettivi piani di attività.

2. Spetta in particolare al consiglio accademico:

a) modificare lo statuto secondo le procedure apposite;

b) deliberare il regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22;

c) deliberare, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico di Ateneo, di cui al successivo art. 23;

d) definire i programmi scientifici e didattici dei corsi diversi da quelli istituzionali dell'Ateneo, dei seminari e dei progetti per conto terzi commissionati da enti pubblici o privati, valutandone la compatibilità con le finalità istituzionali, e provvedere altresì, se necessario, ad individuare la struttura didattica o di ricerca alla quale affidare l'esecuzione degli stessi;

e) deliberare il regolamento degli studenti, di cui al successivo art. 24;

f) coordinare l'attività tra le facoltà e le altre strutture didattiche;

g) proporre al consiglio di amministrazione, sentite le facoltà, l'istituzione dei dipartimenti e delle altre strutture didattiche e di servizio, e coordinare l'attività fra i dipartimenti stessi;

h) determinare i criteri oggettivi per la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio d'amministrazione per le deliberazioni di sua competenza;

i) approvare le relazioni ufficiali, compresa la relazione triennale prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, da inoltrare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

l) esprimere al consiglio d'amministrazione parere in ordine al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 26;

m) procedere alla designazione dei rappresentanti dell'ateneo in seno ad organismi esterni, cui l'Università partecipi per finalità didattiche o di ricerca;

n) dare parere sull'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

o) proporre al consiglio di amministrazione le modifiche della pianta organica del personale docente e ricercatore;

p) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al senato accademico delle università da norme generali.

3. Il consiglio accademico è convocato in via ordinaria dal rettore almeno ogni tre mesi e, all'occorrenza, in via straordinaria. Esso deve anche essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.

4. Entro il mese di luglio di ogni anno il consiglio accademico si riunisce per approvare le linee generali del piano annuale di attività e per fornire indicazioni conseguenti al consiglio di amministrazione.

5. Le norme per il funzionamento del consiglio accademico sono contenute nel regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22.

6. Il consiglio accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) i presidi delle facoltà attivate nell'Università;

d) cinque professori di prima fascia in rappresentanza delle facoltà, eletti dai professori della stessa fascia;

e) cinque professori di seconda fascia in rappresentanza delle facoltà, eletti dai professori della stessa fascia;

f) tre rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento, in rappresentanza delle facoltà, eletti dai docenti della stessa categoria;

g) i direttori dei dipartimenti attivati;

h) tre rappresentanti dei ricercatori, eletti dalla categoria;

i) due rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana, eletti dalla categoria stessa;

l) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, eletti dalla categoria;

m) due rappresentanti degli studenti, eletti dagli iscritti ai corsi di diploma di cui al successivo art. 12, comma 1, punto 6).

7. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *l)* e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

8. Fa inoltre parte del consiglio accademico a titolo consultivo, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario.

9. Il consiglio accademico dura in carica tre anni ed il suo mandato coincide con quello del rettore.

Art. 7 *(Consiglio di amministrazione)*. — 1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività inerenti le gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Per tutte le deliberazioni di carattere amministrativo che abbiano connessione con le attività scientifiche e didattiche, il consiglio di amministrazione, prima di decidere, deve acquisire il parere del consiglio accademico.

3. Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, sulla base delle indicazioni programmatiche formulate dal consiglio accademico;

b) fissare l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il consiglio accademico;

c) approvare i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale sulla base delle proposte formulate dal consiglio accademico;

d) approvare le modifiche della pianta organica del personale docente e ricercatore, su proposta del consiglio accademico;

e) approvare le modifiche della pianta organica del personale tecnico ed amministrativo ed i criteri per l'assegnazione del medesimo;

f) determinare, a carico del bilancio:

la misura del compenso aggiuntivo a favore dei docenti comandati ad esaurimento, facente parte del trattamento retributivo in godimento all'atto dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 204;

il trattamento giuridico ed economico dei docenti incaricati ad esaurimento e degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana ad esaurimento, il cui onere è a carico del bilancio dell'Università, ai sensi dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204;

la misura dei compensi per i contratti di diritto privato previsti dal successivo art. 17, commi 2 e 3;

il corrispettivo delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 204;

g) approvare il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 26;

h) approvare i contratti e le convenzioni di propria competenza, secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;

i) stabilire la misura dell'indennità dovuta ai componenti il nucleo di valutazione ed ai membri del collegio dei revisori dei conti;

l) procedere alla designazione dei rappresentanti dell'Ateneo in seno ad organismi pubblici o privati, ai quali l'Università partecipi per propri fini istituzionali, salvo quanto previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera *m)*;

m) esprimere parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo e sul regolamento degli studenti, di cui ai successivi articoli 22, 23 e 24;

n) proporre al rettore la nomina del direttore amministrativo;

o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) il direttore amministrativo;

d) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia, scelti tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno;

e) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia, scelti tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno;

f) due rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento;

g) due rappresentanti dei ricercatori;

h) un rappresentante della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana per ogni venticinque o per frazione superiore a quindici, in servizio all'atto dell'elezione, ed eletto dalla categoria;

i) quattro rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

l) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, designato dal Ministro;

m) un rappresentate del Ministero degli affari esteri, designato dal Ministro;

n) due membri nominati dal rettore, su terne proposte dal C.N.E.L., dei quali uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;

o) un membro nominato dal rettore su una terna proposta dal C.N.R.;

p) il presidente della regione dell'Umbria, od un suo delegato;

q) il presidente della provincia di Perugia, od un suo delegato;

r) il sindaco del comune di Perugia, od un suo delegato;

s) il presidente della unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, od un suo delegato;

t) il presidente dell'azienda di promozione turistica di Perugia, od un suo delegato;

u) il presidente dell'organismo regionale per il diritto allo studio universitario, od un suo delegato;

v) due rappresentanti degli studenti dei corsi di diploma;

z) rappresentanti di altri enti pubblici e privati, qualora concorrano alle spese di funzionamento dell'Università per stranieri con un contributo il cui ammontare minimo è fissato triennalmente dal consiglio di amministrazione.

5. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *d), e), f), g), h), i)* ed *v)* e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

6. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore; essi durano in carica tre anni e possono essere nuovamente eletti o designati.

Art. 16 *(Personale docente e ricercatori)*. — 1. Nell'Università prestano servizio:

1) professori universitari di prima e seconda fascia;

2) docenti comandati ed incaricati ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, trattenuti in servizio ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 204;

3) professori a contratto, secondo le procedure previste dall'art. 25 e dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

4) ricercatori universitari, i quali svolgono la loro attività per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali.

2. I docenti comandati e incaricati di cui al n. 2) del precedente comma svolgono l'insegnamento della disciplina loro affidata secondo le norme degli statuti vigenti al momento delle rispettive nomine. Ad essi possono essere conferiti dal consiglio di facoltà affidamenti e supplenze per discipline appartenenti al raggruppamento concorsuale cui afferisca la disciplina di nomina degli affidatari, ovvero per discipline di raggruppamenti affini definiti dal Consiglio universitario nazionale.

3. Ai ricercatori confermati possono essere conferiti affidamenti e supplenze di insegnamento, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 15 novembre 1990, n. 341.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il consiglio accademico, su proposta del consiglio di facoltà e sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la stipula, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 204, di apposite convenzioni con l'Università degli studi di Perugia, per l'affidamento a professori di ruolo di detta Università, salvo il consenso degli stessi, di incarichi di insegnamento curriculari, in aggiunta a quelli di titolarità.

Titolo VII

PERSONALE NON DOCENTE

Art. 26-*bis* (*Direttore amministrativo*). — 1. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo, ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico ed amministrativo.

2. In particolare il direttore amministrativo:

a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

b) esercita, nell'ambito delle deliberazioni generali degli organi di Ateneo, autonomi poteri di spesa;

c) provvede all'organizzazione degli uffici secondo criteri di trasparenza, produttività ed economicità, tenendo conto delle specifiche professionalità del personale tecnico ed amministrativo e nell'osservanza dei criteri obiettivi di ripartizione ed assegnazione del personale, fissati dal consiglio di amministrazione;

d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale medesimo, nell'ambito della normativa vigente e degli accordi nazionali e di settore;

e) formula proposte agli organi di Ateneo ai fini dell'elaborazione dei programmi e degli obiettivi dell'Università;

f) può delegare ai dirigenti ed ai funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993 funzioni di sua competenza;

g) stipula i contratti e le convenzioni non riservate al rettore ai sensi del precedente art. 5;

h) verifica periodicamente i carichi di lavoro e la produttività degli uffici, adottando misure idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa e di gestione;

i) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici conformemente agli indirizzi degli organi di governo;

l) adotta tutti gli atti attuativi di deliberazioni generali degli organi di Ateneo, ivi compresi quelli aventi rilevanza esterna;

n) verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia.

3. L'incarico di direttore amministrativo e conferito dal rettore, su proposta del consiglio di amministrazione, ad un dirigente della stessa università o di altre sedi universitarie ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

4. Il direttore ammistrativo dura in carica tre anni e può essere confermato.

5. Al direttore amministrativo compete il trattamento previsto dalla normativa vigente.

6. Gli atti di competenza del direttore amministrativo non sono soggetti ad avocazione da parte del rettore se non per motivi di necessità ed urgenza da indicarsi specificamente nel provvedimento di avocazione.

7. Il direttore amministrativo nomina un vicario tra i dirigenti o i funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993 in servizio presso l'Università.

Art. 26-*ter* (*Dirigenti e funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993*). — 1. Ai dirigenti sono attribuite le funzioni e le competenze indicate nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive disposizioni correttive.

2. Ai funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993 sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente.

Art. 26-*quater* (*Modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali*). — 1. I concorsi per esami per l'accesso alle qualifiche dirigenziali sono banditi dall'Università entro il mese di marzo di ciascun anno successivo a quello in cui si rendano disponibili uno o più posti per dirigente.

2. Ai concorsi di cui al precedente comma sono ammessi i dipendenti di ruolo delle università in possesso dei requisiti indicati nell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive disposizioni correttive.

3. Il concorso consiste in due prove scritte, un colloquio ed una prova di accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

4. Le prove scritte di esame si svolgono con le modalità indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il colloquio concorre alla valutazione della professionalità del candidato ed alla sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni in generale ed, in particolare, di quelle inerenti l'ordinamento universitario e l'ordinamento speciale dell'Università per stranieri.

6. La prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in un colloquio, in una o più lingue straniere prescelte dal candidato.

7. I concorsi sono indetti con decreto dirigenziale, da portare a conoscenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

8. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Esso deve contenere gli elementi indicati nell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per quanto concerne le modalità di presentazione delle domande, le preferenze a parità di merito, lo svolgimento delle prove, la trasparenza amministrativa nel procedimento concorsuale, gli adempimenti cui è tenuta la commissione prima, durante e al termine delle procedure concorsuali, gli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte ed al termine delle stesse, il processo verbale delle operazioni di esame, la formazione delle graduatorie, i termini per la presentazione dei titoli preferenziali, si applicano le disposizioni generali contenute negli articoli 4, 5 comma 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. La commissione esaminatrice è nominata con decreto rettorale. La sua composizione e quella prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.

11. I concorsi per esami per l'accesso alle qualifiche dirigenziali possono essere attuati anche in collaborazione con altri atenei, aventi sede nella stessa regione in cui ha sede l'Università per stranieri, ovvero in regioni confinanti.

12. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, previo accordo fra gli atenei in ordine alla sede ed alle date in cui si svolgeranno le prove di concorso, nonché alla composizione della commissione che provvederà alla valutazione delle prove dei candidati, ed al contenuto delle prove in esame integrato da un colloquio volto all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

13. Per quanto concerne i posti messi a concorso dall'Università per stranieri, il bando deve comunque prevedere un colloquio che tenda a verificare anche la conoscenza, da parte dei candidati, delle problematiche inerenti l'ordinamento speciale della stessa Università. Il bando di concorso viene emanato con decreto adottato di concerto dai rettori di tutti gli atenei interessati.

14. Ferme restando le riserve di posti che, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 439/1994, devono essere previste nel bando, a favore del personale di ciascuna amministrazione universitaria che bandisce il concorso, viene formulata un'unica graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dalla legge.

15. In caso di concorso unico i candidati, nella domanda di ammissione, indicano, in ordine di preferenza, le sedi alle quali intendono essere assegnati, se vincitori. Essi possono dichiarare di concorrere solo per posti di una o più amministrazione universitaria.

16. In ogni caso, i candidati che abbiano indicato, fra le sedi prescelte, anche l'Università per stranieri, devono essere sottoposti alle prove aggiuntive di cui al precedente comma 13.

17. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in modo insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati ad una delle sedi con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

18. Per quanto concerne i posti messi a concorso dall'Università per stranieri, la disposizione di cui al comma precedente si applica soltanto nell'ipotesi in cui manchino del tutto, nella graduatoria dei vincitori, candidati che avevano indicato, fra le sedi prescelte, l'Università per stranieri, siano stati sottoposti alle prove aggiuntive di cui al comma 13.

19. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con decreto emanato di concerto dai rettori delle università che hanno bandito il concorso. tale decreto è pubblicato con le modalità indicate nell'art. 15, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 27 *(Organizzazione e funzionamento delle strutture tecniche e amministrative)*. — 1. Le strutture tecniche e amministrative dell'Università, in conformità con i criteri fissati dall'art. 16, comma 4, lettera *c)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono organizzate per divisioni, che si articolano in sezioni. Le modalità di tale organizzazione, gli ambiti di competenza delle divisioni e delle sezioni, le attribuzioni e le connesse responsabilità dei funzionari e degli impiegati sono determinati dal direttore amministrativo, secondo generali direttive impartite dal rettore e dal consiglio di amministrazione.

2. Allo scopo di favorire l'espletamento di attività di particolare interesse, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di servizi speciali, con gestione accentrata.

3. I criteri di istituzione e le modalità di funzionamento di detti centri sono fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui al precedente art. 22.

Art. 27-*bis* *(Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo)*. — 1. Al fine di sviluppare e organizzare in forma coordinata le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica, l'Università per stranieri si dota di un sistema bibliotecario di Ateneo cui afferiscono le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Università.

2. L'Università organizza il sistema bibliotecario di Ateneo attraverso la costituzione di una struttura di coordinamento e di una o più strutture operative periferiche. Tale organizzazione è adottata con decreto rettorale, previa deliberazione del consiglio accademico, sentiti le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo e il consiglio di amministrazione.

Art. 33-*bis* (*Nucleo di valutazione interna*). — 1. È istituito un nucleo di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina i parametri di riferimento del controllo, tenendo anche conto delle indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo.

2. Ove possibile, il nucleo di valutazione viene costituito, con decisione del consiglio di amministrazione, in comune con altri atenei mediante convenzione. In mancanza di tale possibilità, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del nucleo su proposta del rettore. In tal caso il nucleo è composto da tre membri scelti tra i dirigenti dello Stato, delle università o di altra pubblica amministrazione, anche in quiescenza, docenti universitari, consulenti esperti in tecniche di valutazione e controllo di gestione. I componenti il nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo dell'Università. I suoi componenti hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere informazioni agli uffici, ai servizi, alle strutture didattiche e di ricerca, al personale docente e non docente, agli studenti, in relazione all'azione amministrativa di cui al comma 1.

4. Il nucleo riferisce almeno annualmente sui risultati della propria attività agli organi di governo dell'Università e predispone una relazione annuale da allegarsi al conto consuntivo.

6. Ai componenti il nucleo è attribuita, in aggiunta all'eventuale indennità di missione, una indennità determinata dal consiglio di amministrazione.

Perugia, 24 maggio 1995

Il rettore: BIANCHI DE VECCHI

95A3546

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali dell'8 giugno 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 giugno 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 settembre 1995 è di L. 97,45, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 15 dicembre 1995 è di L. 94,96 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 giugno 1996 è di L. 90,10, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A3667

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 giugno 1995

Dollaro USA	1626,55
ECU	2169,00
Marco tedesco	1174,83
Franco francese	335,09
Lira sterlina	2616,31
Fiorino olandese	1049,66
Franco belga	57,182
Peseta spagnola	13,501
Corona danese	300,57
Lira irlandese	2668,03
Dracma greca	7,253
Escudo portoghese	11,135
Dollaro canadese	1179,69
Yen giapponese	19,334
Franco svizzero	1421,31
Scellino austriaco	167,07
Corona norvegese	263,49
Corona svedese	225,02
Marco finlandese	381,37
Dollaro australiano	1173,07

95A3684

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 6 giugno 1995, il dott. Giovanni De Leonardis è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Salcomar - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Frutti di mare e prodotti ittici S. Leonardo Secondo», con sede in Manfredonia (Foggia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 16 gennaio 1995 in sostituzione dell'avv. Franco La Gioia, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1995, il dott. Angelo Massimo Fasano è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Ecopuglia - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «C.E.P. - Cooperativa elettrodomestici pugliese a r.l.», con sede in Barletta (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 agosto 1994 in sostituzione del dott. Vito Sante Linsalata, dimissionario.

95A3559

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e di revisione contabile di aziende

Con decreto ministeriale 9 giugno 1995 la società «Sirco S.r.l. - Servizi integrati di revisione certificazione e organizzazione», sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1995 il decreto interministeriale 19 febbraio 1986, con il quale la società «Studio Ambrosio - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Napoli, è stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale, variata in «Ambros & Co. - S r l »

Con decreto ministeriale 13 giugno 1995 l'autorizzazione ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 21 dicembre 1990 alla società «Revi S.a.s. di Francesco dott. Lo Cascio & C», con sede legale in Bologna, attualmente «Godoli Revi S.r.l.», con sede legale in Milano, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Milano al n. 316860/7920/10 e registro ditte della CCIAA di Milano al n. 1368176, è decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

95A3557

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale in comune di Abano Terme

Con provvedimento n. 173 del 17 gennaio 1995 la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Columbus Thermal Pool, con sede in Abano Terme (Padova), via Martiri d'Ungheria n. 22 - C.F. 02557240286 - l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Columbus», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di bagni in vasca e piscina, inalazioni, estetica, idromassaggi e sauna;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Corrales Angel Diaz.

95A3561

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994 recante: «Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1994).

Nella nota 3 all'art. 4, riguardante il decreto ministeriale citato in epigrafe, riportata a pag. 216 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... le disposizioni contenute nelle norme CUNA specifiche o, in alternativa, nelle norme EN *29001*, o equivalenti.», leggasi: «... le disposizioni contenute nelle norme CUNA specifiche o, in alternativa, alle norme EN *29002*, o equivalenti.».

95A3623

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 357.000
- semestrale ..... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 65.500
- semestrale ..... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 200.000
- semestrale ..... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 65.000
- semestrale ..... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 199.500
- semestrale ..... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 687.000
- semestrale ..... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189